

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2330

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(SCAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

*Presentato alla Presidenza il 10 febbraio 1970*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unito disegno di legge si intende raggiungere lo scopo di rendere meglio operante la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ».

Nei suoi primi anni di applicazione, tale legge ha avuto il merito di contribuire a consolidare il settore ed a favorire un incremento delle attività ad esso connesse, ma al tempo stesso ha rivelato notevoli lacune sul piano generale ed alcuni inconvenienti di carattere prevalentemente tecnico che si sono riflessi in modo negativo sulla tempestività dell'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, a causa della complessità delle procedure.

Il provvedimento che viene ora proposto non ha la pretesa di risolvere i complessi problemi di fondo della cinematografia nazionale, di un settore cioè che per la sua stessa natura è in continua evoluzione e che non solo deve tenere il passo con la dinamica sociale

e culturale del Paese, ma deve in un certo senso precederla se vuole assolvere ai suoi compiti educativi e formativi.

Non si devono, quindi, escludere la possibilità di un più ampio e radicale discorso sul cinema e la previsione di un nuovo strumento legislativo che riprenda in esame globalmente l'intera materia, anche in considerazione delle esigenze del Mercato comune, della crescente internazionalizzazione del mezzo cinematografico, nonché della auspicata ristrutturazione degli enti cinematografici di Stato.

Ma in attesa che giunga il momento di assolvere a questo compito, si è ritenuto necessario predisporre un provvedimento che possa, intanto, ovviare ad alcuni dei principali inconvenienti e che quindi — senza portare innovazioni di sostanza e, soprattutto, senza prevedere nuovi aggravii per le finanze dello Stato — possa, in pratica, tradurre in atto, con la necessaria tempestività e con la dovuta efficacia, la normativa attualmente in vigore allo scopo di assicurare al cinema nazionale quel

sostegno che è indispensabile per mantenere il ritmo della sua attività.

Si è infatti potuto constatare che anche dopo aver superato le iniziali difficoltà che qualsiasi nuovo provvedimento legislativo comporta al momento della sua entrata in vigore, la legge del 1965, n. 1213, ha via via manifestato una grave carenza di funzionamento in taluni dei suoi istituti essenziali e caratterizzanti.

Va ricordato che uno dei suoi principi ispiratori era quello di responsabilizzare, attraverso la partecipazione ad organi collegiali consultivi e deliberanti, tutte le categorie interessate, affidando loro importanti compiti.

Questa nuova impostazione ha però comportato non pochi inconvenienti, quali, ad esempio, la lentezza della nomina degli organi collegiali causata dalla complessità della procedura per la designazione dei componenti; la prolungata inattività di alcuni di questi organi, che rimangono talora paralizzati per assenza o altro impedimento di qualcuno dei membri, non essendo previsto un supplente per ciascuno di essi; un estremo ritardo nell'esame dei film per il numero eccessivo degli adempimenti richiesti, la non completa utilizzazione dei fondi destinati al credito cinematografico, essendo previsto per essi un impiego particolare che non consente di erogarli per iniziative affini e collaterali, per le quali altrettanto indispensabile appare il sostegno dello Stato.

L'unito disegno di legge consta di 21 articoli, che vengono di seguito illustrati.

Come si è detto, uno dei principali ostacoli ad una tempestiva applicazione della legge è costituito dalle difficoltà esistenti per la costituzione degli organi collegiali a causa del ritardo con il quale pervengono le previste designazioni, nonché della lentezza del loro funzionamento. Per ovviare a tali inconvenienti, nell'articolo 2 dello schema di disegno di legge viene previsto che, qualora le organizzazioni di categoria competenti non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a designare i propri rappresentanti in seno alle commissioni e ai comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede d'ufficio alle designazioni.

In caso di mancata designazione da parte dell'Accademia nazionale dei Lincei, nel termine richiesto, delle tre personalità della cultura e dell'arte di cui all'articolo 48, primo comma, lettera b) il Ministro del turismo

e dello spettacolo provvede d'ufficio alla nomina.

Altra causa di ritardo è attualmente costituita dal fatto che, per le reiterate assenze per malattia o altri motivi di taluni componenti degli organi collegiali, i relativi lavori restano bloccati per lunghi periodi di tempo.

A tale inconveniente si intende ovviare prevedendo, nell'articolo 3, la nomina di un supplente per ciascuno dei componenti delle Commissioni e dei Comitati di cui agli articoli 3, 48, 49, 50 e 52.

Agli stessi fini sono dettate norme nell'articolo 5 anche per i segretari delle Commissioni di cui agli articoli 27, e da 46 a 52.

L'articolo 6 modifica gli articoli 48 e 49 della legge stabilendo che l'incompatibilità a far parte delle Commissioni per i premi di qualità ai film di lungo e cortometraggio è determinata soltanto dal fatto di aver partecipato alla realizzazione dei film in concorso e non già dall'aver svolto nel triennio precedente attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungo o del cortometraggio. E ciò allo scopo di consentire una maggiore possibilità di scelta tra gli esperti chiamati a collaborare in detti organi collegiali.

Alcuni motivi di incertezza nell'applicazione della legge sono anche determinati dalla mancata previsione di termini per la presentazione delle domande. Ad eliminare tale inconveniente provvedono gli articoli 7 e 10 che stabiliscono un termine di dieci giorni dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica per le domande intese a concorrere all'assegnazione degli attestati di qualità e ad ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana e la dichiarazione dei film prodotti per i ragazzi. Nell'articolo 14 viene inoltre fissato un termine di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione delle pellicole alla revisione cinematografica per la produzione dei documenti richiesti per il riconoscimento della nazionalità italiana.

Altra causa di ritardo nella concessione delle provvidenze deriva dalla necessità di attendere il riconoscimento della nazionalità dei film, subordinato a complessi accertamenti, prima di sottoporli al giudizio degli organi chiamati a decidere sulla loro ammissione alla programmazione obbligatoria, agli attestati ed ai premi di qualità.

Viene perciò prevista nell'articolo 9 una norma in base alla quale i lungometraggi non ancora ammessi alla programmazione obbligatoria possono ottenere in via provvisoria gli abbuoni previsti dagli articoli 6 e 18 della legge, sempre che siano offerte idonee garanzie

per l'eventuale recupero delle somme, nel caso di non ammissione alla programmazione.

È previsto, inoltre, negli articoli 10 e 11 che, ai fini della concessione degli attestati e dei premi di qualità, i film possono essere esaminati anche prima dell'ammissione alla programmazione obbligatoria, subordinandosi a questa solo il rilascio degli attestati e la concessione dei premi.

Di particolare rilievo sono le norme che prevedono una migliore utilizzazione delle somme stanziata per alcune provvidenze.

In primo luogo l'articolo 9 della legge viene integrato con una disposizione (articolo 11) intesa a stabilire che l'ammontare dei premi di qualità non assegnati in ciascun esercizio finanziario va in aumento del fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge stessa. Tale fondo, che è destinato alla concessione di finanziamenti creditizi a film realizzati con finalità artistiche e culturali e con la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori, si è, infatti, dimostrato inadeguato rispetto alle accertate esigenze.

Vengono, inoltre, apportate con l'articolo 16 modifiche all'articolo 27 della legge intese a stabilire che le somme del fondo di cui al detto articolo, che non risultino utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere destinate, insieme con i relativi interessi maturati, ad operazioni di finanziamento a favore di imprese nazionali e di società a partecipazione statale inquadrata nell'Ente autonomo di gestione per il cinema che abbiano svolto o svolgano attività di produzione e di distribuzione di film nazionali ispirati a finalità artistiche e culturali.

Una quota non superiore al 15 per cento delle anzidette somme non utilizzate può essere destinata alla concessione di contributi in conto capitale a esercenti o proprietari di sale ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti ed a esercenti o proprietari di sale destinati al cinema d'essai.

Nell'intento di snellire le procedure amministrative sono previste altre modifiche.

Con l'articolo 8 viene trasferita dalla Commissione, di cui all'articolo 48 (attestati di qualità), al Comitato previsto all'articolo 46 della legge (programmazione obbligatoria) la competenza a decidere se un film possieda i particolari requisiti che consentano di derogare al limite massimo per l'impiego di materiale di repertorio.

Con l'articolo 14 viene poi eliminato l'obbligo della presentazione di alcuni atti e documenti previsti dall'articolo 22 della legge e non ritenuti indispensabili ai fini della ammissione alle provvidenze.

Vengono estese ai film presentati alla revisione cinematografica prima dell'entrata in vigore della legge n. 1213 le norme relative al collocamento previste dall'articolo 24, lettera b) della legge stessa.

Alcune disposizioni hanno valore di chiarimento e di precisazione.

Si stabilisce che la distribuzione dei cortometraggi premiati, nonché la produzione e la distribuzione di film per conto delle amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione statale, possono essere affidate ad una delle società inquadrata nell'Ente autonomo di gestione per il cinema e non più al solo Istituto Luce (articolo 12).

Una modifica all'articolo 19 prevede che per i film di coproduzione con quota maggioritaria italiana, le obbligazioni a carico del coproduttore minoritario vengano adempiute prima della programmazione del film nel Paese coproduttore straniero, anziché entro 60 giorni dalla consegna del materiale (articolo 13).

Sono apportate modifiche al primo comma dell'articolo 33 sulla verifica della idoneità e della sicurezza delle sale per proiezione con pellicole a formato ridotto e al deposito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo delle copie dei film fin dal momento della loro presentazione alla revisione cinematografica. Viene esteso il disposto dell'articolo 31, con l'autorizzazione ad aprire nuove sale cinematografiche qualora siano riservate alla proiezione di film che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, o a manifestazioni culturali organizzate dalla Cineteca italiana di Milano (articoli 17, 18 e 19).

Una norma transitoria stabilisce, infine (articolo 20), che i film la cui lavorazione abbia avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'allegato disegno di legge potranno essere dichiarati nazionali a tutti gli effetti, anche se realizzati in base alle norme precedenti.

Si nutre fiducia in una sollecita approvazione del presente disegno di legge, che potrà portare alla cinematografia nazionale i benefici vivamente auspicati dalle categorie interessate che hanno dato la loro collaborazione per la messa a punto del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

*(Nomine delle Commissioni).*

Qualora le organizzazioni di categoria non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta a designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni ed ai Comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede d'ufficio alle designazioni, entro i successivi 30 giorni.

Qualora l'Accademia nazionale dei Lincei non faccia pervenire entro 30 giorni dalla richiesta le designazioni di cui all'articolo 48, primo comma, lettera *b*), il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede d'ufficio alle nomine di personalità anche estranee all'Accademia stessa.

### ART. 3.

*(Supplenti).*

La Commissione centrale per la cinematografia elegge allo stesso titolo e con le stesse modalità un membro supplente per ciascuno dei membri effettivi della sottocommissione di cui all'articolo 3, penultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

È nominato un membro supplente, con le stesse modalità, per ciascuno dei membri effettivi del Comitato di cui all'articolo 27 indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) e delle Commissioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52.

I supplenti delle Commissioni di cui agli articoli 48 e 49 subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altra causa permanente di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questi conferito.

### ART. 4.

*(Durata del mandato dei componenti delle Commissioni).*

Negli articoli 46, ultimo comma, 47, ultimo comma, 48, terzo comma, 49, terzo comma, alle parole « per l'ammissione alle prov-

videnze » e nell'articolo 50, ultima parte dell'ultimo comma, alle parole « per l'ammissione alle provvidenze di legge » sono sostituite le altre « alla revisione cinematografica ».

**ART. 5.**  
(*Segretari*).

Gli articoli 27, decimo comma, 46, quarto comma, 47, quarto comma, 48, quarto comma, 49, quarto comma, 50, secondo comma, 51, ultimo comma, 52, ultimo comma, sono sostituiti dal seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente ».

**ART. 6.**  
(*Incompatibilità*).

Gli articoli 48, quinto comma, e 49, ultimo comma, sono sostituiti dal seguente:

« Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film da sottoporre al parere della Commissione stessa. I componenti nominati hanno l'obbligo di fare apposita dichiarazione scritta ».

**ART. 7.**  
(*Termini*).

Le domande di cui agli articoli 4, settimo comma, e 16, secondo comma, debbono essere prodotte entro dieci giorni dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica.

**ART. 8.**  
(*Deroghe*).

Nell'articolo 4, il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Le deroghe a quanto disposto dal comma precedente possono essere concesse solo previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3, a condizione che si tratti di film di impegno artistico, per i quali sia riconosciuta l'esigenza della ripresa dal vero di tutte le scene o di parte di esse, ai fini di una ambientazione autentica del soggetto ».

Nel secondo comma dell'articolo 21 alle parole « di cui all'articolo 48 » sono sostituite le altre « prevista dall'articolo 46 ».

ART. 9.

*(Liquidazione provvisoria degli abboni).*

La Società italiana degli autori ed editori può corrispondere, in via provvisoria, per i film a lungometraggio non ancora ammessi alla programmazione obbligatoria, gli abboni previsti dagli articoli 6 e 18 sulla base di attestazioni del Ministero del turismo e dello spettacolo, dalle quali risulti che è stata presentata domanda di riconoscimento della nazionalità italiana o che i film sono stati dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della CEE.

La corresponsione in via provvisoria, degli abboni, è subordinata alla presentazione alla Società italiana degli autori ed editori, di garanzie ritenute idonee dalla Amministrazione finanziaria, per la restituzione degli abboni relativi a film che fossero successivamente esclusi dalla programmazione obbligatoria.

ART. 10.

*(Attestati di qualità ai lungometraggi).*

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi nazionali o di tre lungometraggi, di cui all'articolo 18.

La domanda per l'ammissione all'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro dieci giorni dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica.

La Commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere, previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più dei film indicati dalla Commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film che la Commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

**ART. 11.**

*(Premi di qualità ai lungometraggi).*

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ammontare dei premi di qualità non assegnati in ciascun esercizio finanziario va in aumento del fondo particolare di cui all'articolo 28.

All'uopo le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

**ART. 12.**

*(Premi di qualità ai cortometraggi).*

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

« I film di cortometraggio presentati in ciascun trimestre alla revisione cinematografica concorrono alla assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi indicati dalla Commissione che non ottengano il riconoscimento di nazionalità italiana di cui agli articoli 10 e 19 della legge sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani ed iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;  
b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;  
c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno ».

Nel sesto comma dell'articolo 11, alle parole « dell'Istituto Luce » sono sostituite le seguenti: « di una delle società in esso inquadrata ».

Nel quarto comma dell'articolo 12 alle parole « all'Istituto Luce » sono sostituite le seguenti: « ad una delle società inquadrata nell'Ente autonomo di gestione per il cinema ».

Nel quinto comma dell'articolo 12 alle parole « indicati nel » sono sostituite le seguenti: « realizzati ai sensi del ».

ART. 13.

(Coproduzioni).

Il terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dai seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1965:

« Il coproduttore minoritario dovrà adempiere in Italia alle proprie obbligazioni a saldo prima che il film sia programmato nel suo Stato di appartenenza. Il riconoscimento della coproduzione, se non è stata osservata la disposizione precedente, è revocato, salva la dichiarazione di nazionalità qualora sussistano i requisiti previsti dagli articoli 4 e 10. Nulla è innovato per quanto disposto in materia valutaria dalle vigenti disposizioni ».

Alla fine del quarto comma dell'articolo 19 sono aggiunte le seguenti parole, « può tuttavia, essere girata all'estero una parte non prevalente del film ».

ART. 14.

(Adempimenti per la tutela della nazionalità e per la concessione delle provvidenze).

Nell'articolo 22, primo comma, alle parole « all'atto della denuncia di inizio della lavorazione del film, di cui all'articolo seguente » sono sostituite le seguenti: « entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica ».

Le lettere d) ed e) dello stesso comma ed il terzo comma dell'articolo 22 sono soppressi.

Nell'articolo 23, primo comma, le parole « nel contempo » sono soppresse.

Nell'articolo 24, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: « tale disposizione si applica a tutti i film, anche se presentati alla revisione cinematografica anteriormente al primo gennaio 1965 ».

ART. 15.

(Fondo speciale).

Nel secondo comma dell'articolo 27 fra le parole « o per la costruzione di sale cinematografiche » e « situate » sono inserite le seguenti: « in sostituzione di quelle sopra indicate ovvero ».

Nel settimo comma dell'articolo 27 le parole « l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, non-

ché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi » sono soppresse.

ART. 16.

*(Finanziamenti e contributi supplementari).*

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente articolo 27-bis:

« Una quota non inferiore all'85 per cento delle somme del fondo di cui all'articolo 27, primo comma, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, è versata in apposito fondo di rotazione da costituirsi presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e può essere destinata, unitamente agli interessi maturati, a operazioni di finanziamento della durata non superiore a due anni a favore, per il 50 per cento, di imprese nazionali e, per il 50 per cento, di società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema che abbiano svolto o svolgano attività di produzione o di distribuzione di film aventi i requisiti previsti dagli articoli 4 e 10 ispirati a finalità artistiche e culturali.

Sulle somme così destinate sono dovuti gli interessi nella misura da stabilirsi all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In mancanza di tale determinazione si applica il tasso stabilito per l'esercizio precedente.

Una quota non superiore al 15 per cento delle stesse somme non utilizzate può essere destinata alla concessione di contributi in conto capitale a esercenti o proprietari di sale destinate a cinema d'essai, e agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsto dall'articolo 27, primo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

I finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui al precedente articolo 27.

Sono considerati cinematograficamente depressi i Comuni nei quali sia stata accertata

nell'ultimo biennio dalla Società italiana autori ed editori una diminuzione delle frequenze complessive superiore a quella media accertata nell'intero territorio nazionale ».

ART. 17.

*(Spettacoli con pellicole a formato ridotto).*

L'articolo 33, primo comma, dopo le parole « sono demandate », è così modificato: « alla Commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri, oltre il segretario della Commissione medesima ».

ART. 18.

*(Sale cinematografiche).*

Nell'articolo 31, quinto comma, dopo le parole « riservate alla proiezione » sono aggiunte le altre « di film che abbiano ottenuto l'attestato di qualità » e dopo le parole « cineteca nazionale » sono aggiunte le altre « e della cineteca italiana di Milano ».

Nell'articolo 39, secondo comma, dopo le parole « nella costruzione di sale cinematografiche », sono aggiunte le altre « in sostituzione di altre preesistenti o ».

ART. 19.

*(Deposito copie di film).*

Le copie dei film per i quali viene chiesta l'ammissione ai benefici di legge, restano depositate presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sin dal momento della loro presentazione alla revisione cinematografica.

ART. 20.

*(Disposizione transitoria).*

I film la cui lavorazione abbia avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge potranno essere dichiarati nazionali a tutti gli effetti, anche se realizzati in base alle precedenti disposizioni.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° gennaio 1970.